Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 336

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 7 dicembre 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 dicembre 1982, n. **902**.

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 769, recante disposizioni urgenti in materia di commercio estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 769, recante disposizioni urgenti in materia di commercio estero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — CAPRIA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. **903**.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/581 relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 79/581 del 19 giugno 1979, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;

Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I prodotti alimentari esposti per la vendita al consumatore ai sensi dell'art. 38 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, e delle relative norme di esecuzione, debbono recare, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, e con le stesse modalità per esso previste, l'indicazione del prezzo per unità di misura.

E' obbligatoria l'indicazione del prezzo riferito all'unità di misura, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto, anche nella pubblicità scritta e nei cataloghi che recano l'indicazione del prezzo di vendita dei prodotti alimentari, fatte salve le esenzioni previste dal successivo art. 4.

Nei casi in cui sia obbligatoria, in base alle disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo di vendita per i prodotti alimentari offerti al consumatore su fondi agricoli, deve essere anche indicato, con le stesse modalità, il prezzo per unità di misura.

Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari somministrati al pubblico o in locali non aperti al pubblico, né a quelli offerti esclusivamente a commercianti, utilizzatori professionali o in grande.

Art. 2.

Ai sensi del presente decreto si intende per:

1. prodotto alimentare commercializzato sfuso o non confezionato: un prodotto che è misurato o pesato in presenza del consumatore, abbia o meno subito un condizionamento preventivo;

2. prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato o preimballato: un prodotto che è avvolto interamente o parzialmente dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita;

2.1. prodotto alimentare preimballato in quantità prestabilita: un prodotto preimballato in modo che la quantità contenuta nell'imballaggio corrisponda ad un valore prestabilito;

2.2. prodotto alimentare preimballato in quantità variabile: un prodotto preimballato la cui quantità non corrisponde ad un valore prestabilito;

3. prezzo di vendita: il prezzo valido per una determinata quantità del prodotto alimentare;

4. prezzo per unità di misura: il prezzo valido per una quantità di 1 kg o di 1 litro del prodotto alimentare o per le quantità indicate nell'art. 3, secondo comma.

Art. 3.

Il prezzo per unità di misura si riferisce al litro per i prodotti commercializzati in volume e al chilogrammo per quelli commercializzati a peso.

Il prezzo per unità di misura può essere indicato per 0,1 litro o per 100 grammi qualora si tratti di prodotti il cui volume o il cui peso non superino rispettivamente tali valori.

Il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari preimballati si riferisce alla quantità netta dichiarata.

Per i prodotti alimentari solidi preconfezionati presentati immersi in liquidi di copertura per i quali l'indicazione del contenuto netto complessivo debba essere accompagnata da quella del peso netto del prodotto sgocciolato, il prezzo per unità si riferisce al peso del prodotto sgocciolato.

Art. 4.

Sono esenti dall'obbligo della indicazione del prezzo per unità di misura:

a) i prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo della indicazione della quantità netta ai sensi dell'art. 9 del decreto concernente il recepimento della direttiva n. 79/112/CEE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari:

b) i prodotti commercializzati sfusi che in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;

c) i prodotti distribuiti mediante apparecchi automatici;

d) gli alimenti precucinati o preparati o da preparare contenuti nello stesso imballaggio;

e) i prodotti di fantasia;

f) i gelati monodose;

g) i prodotti preconfezionati corrispondenti a gamme di quantità nominali previste dalle norme vigenti;

h) i prodotti preconfezionati per i quali non siano previste dalle norme vigenti gamme di quantità nominali, qualora il loro quantitativo netto sia pari a 100-250-500-750-1000-1500-2000 g o ml.

Art. 5.

Chiunque non indica il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari o non lo indica secondo le modalità prescritte è soggetto alla sanzione di cui all'art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, che verrà irrogata con la procedura prevista per tale sanzione.

Chiunque non indica in modo chiaro e ben visibile il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari è soggetto alla sanzione di cui all'art. 56 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, recante il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, modificato dall'art. 39 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, che verrà irrogata con la procedura prevista per tale sanzione.

Chiunque non indica il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari offerti su fondi agricoli, o non la indica in modo chiaro e ben visibile, quando ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del presente decreto, è soggetto alle sanzioni già previste per la mancata indicazione del prezzo di vendita, che verranno irrogate con la procedura per esse prevista.

Art. 6.

L'indicazione del prezzo per unità di misura per i prodotti alimentari commercializzati in esercizi la cui superficie di vendita sia inferiore a 45 mq o su fondi agricoli è facoltativa fino al 17 agosto 1985.

L'indicazione del prezzo per unità di misura per i prodotti alimentari commercializzati negli altri esercizi, nonché nella pubblicità scritta e nei cataloghi che recano l'indicazione del prezzo di vendita, è facoltativa fino al 31 dicembre 1983.

Prima di tali termini, l'eventuale indicazione del prezzo medesimo dovrà comunque essere conforme alle disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. **904**.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 76/769 del 27 luglio 1976, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relativi alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Considerato che in data 29 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento internó delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il presente decreto regola le restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi elencati nell'allegato.

La immissione sul mercato e l'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi specificati nell'allegato al presente decreto sono consentiti nei limiti di restrizione e nell'ambito delle eccezioni in esso contemplate.

Le norme del presente decreto non si applicano:

a) al trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi, di cui all'allegato, per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea;

b) alle sostanze ed ai preparati pericolosi esportati verso Paesi terzi;

c) alle sostanze ed ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale purché non siano oggetto di alcuna trasformazione.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si intendono per:

sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali;

preparati: i miscugli e le soluzioni composti da due o più sostanze.

Art. 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette nel mercato od utilizza le sostanze ed i preparati pericolosi elencati nell'allegato, fuori dei casi considerati dallo stesso quali eccezioni, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 1 milione fino a lire 5 milioni.

Il divieto non si applica alla immissione o all'uso di tali sostanze e preparati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — ALTISSIMO — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 4

ALLEGATO

Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati	Restrizioni
1. Difenili policlorurati (PCB), ad eccezione dei difenili mono e diclorurati. Trifenili policlorurati (PCT). Preparati la cui percentuale in PCB o in PCT supera lo 0,1% in peso.	Non sono ammessi, salvo nelle seguenti eccezioni: 1. Apparecchi elettrici a sistema chiuso: trasformatori, resistenze e induttanze. 2. Grandi condensatori (≥ 1 Kg. di peso totale). 3. Piccoli condensatori (purchè la percentuale massima di cloro dei PCB sia del 43% e che essi non contengano più del 3,5% di difenili pentaclorurati o difenili maggiormente clorurati). I piccoli condensatori, che non rispondono alle esigenze sopra menzionate, possono essere ancora immessi sul mercato per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Questa restrizione non si applica ai piccoli condensatori già in uso. 4. Fluidi termovettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso (salvo negli impianti destinati a trattare prodotti alimentari per l'uomo e per gli animali, prodotti farmaceutici e prodotti per uso veterinario; se tuttavia in tali impianti i PCB sono utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, il loro uso è consentito fino al 31 dicembre 1983). 5. Fluidi idraulici per: *a*) l'equipaggiamento sotterraneo delle miniere; *b*) le macchine di servizio delle celle di fabbricazione elettrolitica dell'alluminio, usate alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 1983. 6. Prodotti di base e prodotti intermedi destinati ad essere trasformati in altri prodotti che non ricadono sotto il divieto del presente decreto.
2. Cloruro-1-etilene (cloruro di vinile monomero).	Non è ammesso come agente propulsore degli aerosol, qualunque sia l'impiego.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1982, n. **905.**

Corresponsione di miglioramenti economici al personale di ricerca e di sperimentazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visti gli accordi relativi al triennio 1979-81, intervenuti il 24 gennaio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L., della C.I.S.N.A.L., C.I.S.A.L., C.I.S.A.S., C.O.N.F.A.I.L. e CONFEDIR-DIRSTAT per il personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n 312;

Visto il protocollo aggiuntivo intervenuto tra il Sottosegretario per la funzione pubblica in rappresentanza del Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del dereto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Stipendi

In attesa del riordino degli enti di ricerca di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai primi ricercatori e ai ricercatori e sperimentatori ai quali è attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori a norma dell'art. 156 della precitata legge n. 312, spetta, a decorrere dal 1° febbraio 1981, lo stipendio degli assistenti universitari, attualmente previsto dal primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, maggiorato del 45 per cento; agli altri ricercatori e sperimentatori è corrisposto con la stessa decorrenza lo stipendio suddetto maggiorato temporaneamente del 15 per cento, in attesa dell'attribuzione della sopraindicata maggiorazione del 45 per cento che decorrerà dalla data del conseguimento dell'anzianità di servizio che, nelle forme previste dagli ordinamenti precedenti alla legge n. 312, avrebbe dato titolo all'attribuzione del parametro più elevato.

Le maggiorazioni stabilite nel precedente primo comma si applicano anche sugli stipendi derivanti dalla progressione economica, che si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento, computate sullo stipendio iniziale e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe di stipendio.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita dei figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sul parametro stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

Art. 2.

Effetti dei nuovi stipendi

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da diposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, od altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 3.

Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali

I nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto di L. 40.000 mensili, non più dovuto.

Ai fini dell'attribuzione dei livelli stipendiali, dal 1° febbraio 1981, si valutano gli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo, comunque prestato fino al 31 gennaio 1981, con i criteri previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ovvero, se più favorevoli, con quelli previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

Nel computo delle anzianità pregresse il periodo corrispondente allo stipendio maggiorato del 15 per cento è valutato fino ad un massimo di 9 anni; il periodo successivo è valutato sulla posizione retributivo-funzionale corrispondente allo stipendio maggiorato del 45 per cento.

Ai benefici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli si applica l'art. 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 4.

Indennità di rischio

Con effetto dal 1° febbraio 1981, al personale di cui al presente decreto compete la indennità di rischio nelle misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, nonché dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Art. 5.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — LA MALFA — SCHIETROMA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1982
Atti di Governo, registro n. 44, *foglio n.* 11

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 novembre 1982.

Approvazione di tassi medi di premio, da applicare a contratti di assicurazione di gruppo, presentati dalla S.p.a. La Fondiaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 3 luglio 1982 della società per azioni La Fondiaria, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi medi di premio per le assicurazioni di gruppo, ferme restando le relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati i sottoindicati tassi medi di premio da applicarsi ad assicurazioni di gruppo, ferme restando le relative condizioni di polizza, presentati dalla società per azioni La Fondiaria, con sede in Firenze:

tasso medio di premio, da applicarsi ai contratti per le assicurazioni di gruppo, di L. 0,85, per ogni 100 lire di retribuzione annua convenzionale, per il pagamento, al verificarsi del decesso dell'assicurato, di un capitale pari a tante volte un dodicesimo della retribuzione annua convenzionale per il numero di anni mancanti al raggiungimento del 60° anno di età, semperché l'ingresso in assicurazione sia avvenuto entro il 55° anno di età.

tasso medio di premio, da applicarsi a contratti per le assicurazioni di gruppo, di L. 1,13, per ogni 100 lire di retribuzione annua convenzionale, per il pagamento, al verificarsi del decesso o dell'invalidità totale e permanente dell'assicurato, di un capitale pari a tante volte un dodicesimo della retribuzione annua convenzionale per il numero di anni mancanti al raggiungimento del 60° anno di età, sempreché l'ingresso in assicurazione sia avvenuto entro il 55° anno di età.

tasso medio di premio, da applicarsi in contratti per le assicurazioni di gruppo, sempreché l'ingresso in assicurazione sia avvenuto entro il 65° anno di età, di L. 0,90 per ogni 100 lire di retribuzione annua convenzionale, per il pagamento, al verificarsi del decesso dell'assicurato, di un capitale pari:

1) a tante volte un dodicesimo della retribuzione annua convenzionale per quanti sono gli anni mancanti al compimento del 60° anno di età, se l'età raggiunta dall'assicurato è inferiore od uguale a 50 anni.

2) al capitale che verrebbe garantito all'età di 50 anni con la regola di cui sopra, diminuito di tante volte un ventiquattresimo della retribuzione annua convenzionale per quanti sono gli anni trascorsi dal compimento del 50° anno, se l'età raggiunta dall'assicurato è superiore a 50 anni.

Roma, addì 19 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5903)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **906.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina.

N. 906. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di mineralogia e petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1982
Registro n. 129 *Istruzione, foglio n.* 316

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **907.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 907. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi (per le esigenze della seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1982
Registro n. 129 *Istruzione, foglio n.* 317

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Adempimenti concernenti la richiesta di contributi in conto canoni da parte delle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e periodici per investimenti effettuati con il sistema della locazione finanziaria.

La legge 5 agosto 1981, n. 416, all'art. 30, undicesimo comma, prevede la possibilità della concessione di contributi in conto canoni alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di periodici, alle agenzie nazionali di stampa, di cui all'art. 27 della stessa legge e alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consista nella stampa dei giornali quotidiani e periodici, che intendano effettuare investimenti.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1981, emanato ai sensi dell'art. 31, quarto comma della legge, all'art. 7, sono state fissate le modalità di esecuzione.

Al fine di permettere una più puntuale applicazione della normativa, su disposizione del Comitato incaricato, ai sensi dell'art. 32 della legge, di deliberare la concessione dei contributi, si ritiene opportuno precisare le procedure che dovranno essere seguite a tale fine.

La domanda di contributi dovrà essere presentata dall'impresa editrice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio editoria, ai sensi e con le modalità indicate all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1981. Copia della domanda dovrà essere presentata alla società esercente la locazione finanziaria.

La società esercente la locazione finanziaria dovrà trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio editoria - Comitato di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, l'estratto di delibera degli organi decisionali della Società stessa in merito alla stipula del contratto di locazione finanziaria, unitamente ad una breve istruttoria consistente nella descrizione degli investimenti oggetto della locazione finanziaria e con l'indicazione dei singoli costi, nonché dell'importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento. Qualora il contratto di locazione finanziaria sia già stato stipulato, con i limiti di tempo di cui all'art. 2, secondo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1981, nell'istruttoria dovranno essere indicati la data della stipula nonché gli estremi di registrazione del contratto.

Nell'istruttoria potrà essere inoltre inserita qualsiasi altra notizia in merito all'operazione ritenuta utile dalla Società esercente la locazione finanziaria.

Unitamente ai documenti sopra indicati dovranno essere trasmessi in triplice copia un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e un certificato di vigenza rilasciato dal competente tribunale (delle società di leasing). La concessione del contributo in conto canoni a carico dello Stato in favore dell'impresa editrice, non appena deliberato dal comitato, di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, viene comunicato alla società esercente la locazione finanziaria e all'impresa beneficiaria.

Ricevuta la comunicazione la società esercente la locazione finanziaria stipula con l'impresa il contratto di locazione finanziaria, inviandone copia al Servizio editoria unitamente alla copia della documentazione comprovante l'acquisto degli impianti e dei macchinari.

La liquidazione del contributo in conto canoni verrà effettuata per annualità posticipata al 31 dicembre di ogni anno alla società esercente la locazione finanziaria che ne verserà l'importo alla impresa beneficiaria entro 10 giorni dalla riscossione

Nel mese di dicembre di ciascun anno dovranno essere inviate a cura della società esercente la locazione finanziaria al Servizio aditoria ricevute del contributo annuale in conto canoni, come sopra versato dalla società esercente la locazione finanziaria e riferentesi all'anno precedente, a firma del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, unitamente ai certificati di vigenza rilasciati dai competenti tribunali della società esercente la locazione finanziaria e dell'impresa beneficiaria.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1981, richiamando l'attenzione in particolare sugli ultimi tre commi di questo ultimo articolo.

Tutti i documenti devono essere in regola con il bollo e, in caso di copie, autenticati.

(5931)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale « Toscana » per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 il sig. Graziano Magera, coadiutore principale, in servizio presso la prefettura di Firenze, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale « Toscana », con decorrenza dall'8 settembre 1982, in sostituzione del sig. Giuseppe Carotenuto.

(5843)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 agosto 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.M. - Compagnia Industriale Manufatti, con sede legale in Melegnano (Milano) e stabilimento in Modigliana (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 ottobre 1981 al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazione di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Montignoso, con sede in Genova, stabilimento di Montignoso (Massa) e Cave in località Forno (Massa), è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 19 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montepolimeri, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Castellanza (Varese), Ferrara, Mantova, Porto Marghera (Venezia), Rho (Milano), Terni, Brindisi e Priolo (Siracusa) compresi uffici di vendita e filiali, è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fitofarmaci Montedison - Farmaplant S.p.a., con sede in Milano Linate e stabilimento di Massa Carrara, è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frine Fashion, con sede in Pontinia (Roma), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Capica - Industria minuterie metalliche, con sede e stabilimento ad Albignasego (Padova), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Capica - Industria minuterie metalliche, con sede e stabilimento ad Albignasego (Padova), è prolungata al 27 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox di Roma, è prolungata all'8 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Porto Marghera ora S.I.P.A. S.p.a., è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Porto Marghera ora S.I.P.A. S.p.a., è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimap di Aprilia (Latina), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segem, con sede in Milano ed uffici periferici facenti capo amministrativamente alla sede, è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafica commerciale industriale di Pomezia (Roma), è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e stabilimento in Terni, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 17 maggio 1982 al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), delal legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman in liquidazione, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento a Vercelli, è prolungata al 24 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquifarm Gruppo industrie alimentari, sede legale in Milano, stabilimento di Livorno, è prolungata al 28 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquifarm Gruppo industrie alimentari, sede legale in Milano, stabilimento di Livorno, è prolungata al 28 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni, ora Poligrafico italiano Terni in liquidazione, è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giacomo Costa fu Andrea, con sede in Genova e stabilimento in Sampierdarena (Genova) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledera e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione della Autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto mini-

steriale 16 ottobre 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mett Metallurgica e tubificio del Tirreno di Milazzo (Messina) è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Zinc Italia, con sede e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Leggero Giovanni & C. Industria metalmeccanica, con stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1982 al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccani tessile, con sede e stabilimento in Como, è prolungata al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Greco Serramenti di Luigi Greco di Cutura di Rende (Cosenza) è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mustang confezioni di Ariccia, stabilimenti di Cecchina e Oriolo Romano (Viterbo), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie ottiche del levante, con sede in Bari e stabilimento in Modugno (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 giugno 1982 al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Pozzani, con sede in Vicenza e stabilimento in San Martino Buon Albergo (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 maggio 1982 al 26 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Pozzani, stabilimento di Chiuppano (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 marzo 1982 al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dea di Moncalieri (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 maggio 1982 al 9 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale dello previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni Sarde, Assemini (Cagliari), è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni Sarde, cantiere di Assemini (Cagliari), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, stabilimento di Latina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi con sede in Milano, stabilimento di Latina, è prolungata al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori con sede in Milano, stabilimento di Chieti Scalo (Pescara), è prolungata al 22 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Ceramica Italiana Pozzi Richard Ginori con sede in Milano, stabilimento di Fiume Veneto (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5856)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni abbigliamento operanti nel comune di Atri (Teramo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni abbigliamento operanti nel comune di Atri (Teramo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da confezioni Diemme S.r.l. di Pistoia, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da confezioni Diemme S.r.l. di Pistoia, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazione tintoria industriale, in liquidazione, di Bari, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende operanti nel settore delle confezioni della zona di Val Venosta, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore grafico operanti in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore grafico operanti in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore grafico operanti in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore grafico operanti in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore grafico operanti in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

(5881)

Provvedimenti concernenti lo scioglimento di società cooperative e la nomina di commissari liquidatori

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la società cooperativa di produzione e lavoro «Teatro libero», in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Rossi coadiutore temporaneo dott. Alceo Giustozzi, il 27 ottobre 1970, rep. 99960, reg. società n. 3126/70, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Stefano Agamennone.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982 la società cooperativa edilizia «La Doriana» Soc. a r.l., in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito notaio dott. Giovanni De Benedictis il 16 dicembre 1965 rep. n. 3589, reg. soc. n. 1113/66, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Stefano Agamennone.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982 la Società cooperativa agricola «Latteria sociale cooperativa Ozierese», in Ozieri (Sassari), Soc. coop. a r.l.», costituita per rogito dott. Luridiana Andrea il 28 marzo 1958, rep. n. 22620, reg. soc. n. 1093, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Fera Franco Cesare Maria.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 la società cooperativa di consumo «A.C.L.I.», in Oristano, costituita per rogito notaio Marco Pin il 10 maggio 1951, rep. n. 17456/9660, registro soc. n. 623, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Sanna Giovanni.

(5768)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti, l'11 ottobre 1982, registro n. 35 Difesa, foglio n. 318, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Foschi Alessandro, nato il 4 dicembre 1922 a Civitavecchia (Roma). — Patriota ardito e valoroso, nel corso della guerra di liberazione, si distingueva per la sua audacia nel condurre a termine, con successo, tutti gli incarichi affidatigli. Esempio ai compagni di lotta, per lo sprezzo del pericolo e per la fede nella Patria. — Zona di Civitavecchia-Allumiere, 9 settembre 1943-4 giugno 1944.

(5719)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Satriano.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Satriano (Catanzaro) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 16.500.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 29.701.474 iscritto a ruolo a nome della ditta Francesco Nocita.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5813)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Tivoli.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Tivoli (Roma) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 318.000.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.051.851.040 iscritto a ruolo a nome della S.r.l Sacir.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci, giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5814)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Robbio Lomellina.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Robbio Lomellina (Pavia) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.534.000.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.716.448.082 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Thermodomus.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alal revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5815)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Roccastrada.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Roccastrada (Grosseto) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente dlla Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.000.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 53.839.460 iscritto a ruolo a nome della ditta Subissati Egisto.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Grosseto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5816)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Piossasco.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Piossasco (Torino) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 227.100.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 296.182.636 iscritto a ruolo a nome della Soc.r.l. Ciaika e Stedi.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5817)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Udine ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto della provincia di Udine 28 ottobre 1982, n. 558/AA.SS., l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad acquistare i terreni ed i fabbricati siti presso l'ospedale psichiatrico provinciale di Udine dall'amministrazione provinciale di Udine per la somma di L. 1.535.117.500 al fine di adibirli a scopi istituzionali.

(5845)

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa 3 aprile 1982, n. 860/2, la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Pisa, via della Faggiola n. 17, di proprietà del sig. Pierfrancesco Pacini e della sig.ra Alma Ghelardi, ved. Pacini, al prezzo complessivo di L. 560.000.000, da destinarsi all'istituzione di un laboratorio di fisica ed al trasferimento di alcuni servizi della Scuola.

(5846)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, a dieci posti di segretario nel ruolo organico del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1982, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 dei giorni 10 e 11 gennaio 1983.

(5932)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica in Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione 25 novembre 1982, n. 549/P con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a cinque posti di consigliere di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 22 febbraio 1982, n. 86/P, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1982.

(5933)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Arruolamento ordinario per l'anno 1983 di tremila allievi nel Corpo degli agenti di custodia

Art. 1.

Posti

E' indetto per l'anno 1983, un arruolamento regionale ordinario per 3000 allievi nel Corpo degli agenti di custodia.

Il predetto arruolamento è ripartito per le seguenti regioni con a fianco di ciascuna il numero dei posti disponibili:

Piemonte e Valle d'Aosta .	n. 600
Liguria .	» 350
Veneto .	» 300
Lombardia .	» 600
Trentino-Alto Adige	» 150
Emilia-Romagna	» 250
Friuli-Venezia Giulia	» 250
Toscana	» 500

Art. 2.

Requisiti

Per la partecipazione all'arruolamento è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;

2) avere età non maggiore di 28 e non minore dei 18 anni;

3) essere celibi o vedovi senza prole;

4) essere in possesso della licenza elementare di grado superiore (5ª classe);

5) avere statura non inferiore a m. 1,60 essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici;

6) non avere subito condanne per delitti dolosi, nè essere stati sottoposti a misure di sicurezza;

7) avere tenuto sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica o da altri Corpi militarmente organizzati, e di non aver riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare;

8) appartenere a famiglia di buona reputazione. Tali requisiti devono essere posseduti anche alla data della sottoscrizione dell'atto di arruolamento.

Art. 3.

Domanda

La domanda di partecipazione all'arruolamento, redatta in bollo da L. 3.000, dovrà essere inviata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio II - Sezione arruolamenti - Via Arenula n. 70 - Roma, secondo lo schema allegato.

Art. 4.

Documenti

Alla domanda devono essere allegati, redatti in bollo, i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) titolo di studio;

3) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la mancanza di qualsiasi difetto fisico o psichico, nonchè i seguenti dati: *A*) statura; *B*) peso; *C*) perimetro toracico; *D*) acutezza visiva senza lenti; *E*) sensibilità uditiva a voce afona.

Art. 5.

Accertamenti fisici, attitudinali e culturali

Gli aspiranti saranno sottoposti a cura delle commissioni previste dagli articoli 127 e 128 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, ai seguenti accertamenti:

1) visite specialistiche e visita medica generale per accertare l'incondizionata idoneità fisica al servizio di custodia, nonchè l'assenza delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

2) somministrazione di appositi reattivi psicologici per determinare le attitudini al servizio penitenziario;

3) prove culturali a livello di 3ª media.

Art. 6.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma presso l'Istituto nazionale di osservazione di Rebibbia, via Bartolo Longo n. 72.

Gli aspiranti saranno convocati, settimanalmente, a gruppi di cento.

Art. 7.

Spese

L'amministrazione fornisce gratuitamente il vitto e l'alloggio, mentre le spese di viaggio sono a carico degli interessati.

Art. 8.

Corso di addestramento

Gli aspiranti dichiarati idonei frequenteranno presso una delle scuole del Corpo degli agenti di custodia un corso di mesi sei di addestramento tecnico-professionale che può essere ridotto per particolari esigenze di servizio.

Art. 9.

Destinazioni e stipendio

Al termine del corso gli allievi che supereranno gli esami finali saranno nominati agenti di custodia e destinati a prestare servizio nella regione da loro prescelta (vedasi art. 1) per un periodo di anni quattro al termine del quale potranno chiedere il trasferimento a spese dell'Amministrazione, in una regione di loro gradimento.

Gli agenti, oltre al servizio normale di istituto, potranno svolgere, secondo le loro particolari attitudini, servizio nautico, automobilistico, cinofilo, radio, ecc. e partecipare ad attività sportive anche a carattere agonistico.

Sarà loro corrisposto lo stipendio mensile lordo di L. 800 mila circa più indennità varie per servizio notturno e straordinario.

Art. 10.

Carriera

Gli agenti di custodia possono partecipare dopo due anni di servizio, al corso di abilitazione al grado di vice brigadiere.

Tale termine è ridotto ad anni due ed anni uno per coloro che sono in possesso rispettivamente della licenza di scuola media inferiore e di quella di scuola media superiore.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando saranno osservate le norme e le modalità vigenti in materia di arruolamenti nei Corpi di polizia.

Roma, addì 27 novembre 1982

Il Ministro: DARIDA

Schema di domanda
(su carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale istituti di prevenzione e pena - Ufficio II - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . nato in . . . (provincia . . .) il . . . residente . . . (provincia . . .) via . . . n. . . ., chiede di essere arruolato al Corpo degli agenti di custodia.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere di buona condotta;
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
4) di essere di stato civile celibe;
5) di godere dei diritti civili e politici;
6) di essere in possesso della licenza elementare (indicare altri eventuali titoli di studio);
7) di non essere iscritto ad alcun partito politico;
8) di non godere di alcuna pensione;
9) di essere iscritto nelle liste di leva di . (mare o terra) nel comune di . .,
10) di appartenere al distretto militare di .,
11) di aver prestato servizio militare con il grado . presso . ., (indicare arma);
12) di non aver prestato servizio militare ., (indicare il motivo);
13) di esercitare il mestiere di .

A richiesta di codesto Ministero, il sottoscritto si impegna a produrre tutti i documenti idonei a confermare le dichiarazioni sopraelencate nel termine che sarà fissato.

Data, .

Firma chiara e scritta non in stampatello

.

(5334)

Incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia quali volontari ausiliari

Art. 1.

Posti

E' indetto per l'anno 1983 un arruolamento per quattromila agenti ausiliari nel Corpo degli agenti di custodia.

Detto arruolamento è ripartito in quattro scaglioni di mille unità ciascuno.

L'arruolamento per il 2°, 3° e 4° scaglione 1983 ed il 1° scaglione 1984 sarà espletato in:

Aprile 1983 (2° *scaglione* 1983):

per i nati dal maggio all'agosto 1964, per gli appartenenti alla leva di terra, e per i nati dal gennaio al dicembre 1964, per gli appartenenti alla leva di mare.

Luglio 1983 (3 *scaglione* 1983):

per i nati dal maggio all'agosto 1964, per gli appartenenti alla leva di terra, e per i nati dal gennaio al dicembre 1964, per gli appartenenti alla leva di mare.

Ottobre 1983 (4° *scaglione* 1983):

per i nati dal settembre al dicembre 1964, per gli appartenenti alla leva di terra, e per i nati dal gennaio al dicembre 1964, per gli appartenenti alla leva di mare.

Gennaio 1984 (1° *scaglione* 1984):

per i nati dal gennaio all'aprile 1965, per gli appartenenti alla leva di terra, e per i nati dal gennaio al dicembre 1965, per gli appartenenti alla leva di mare.

Gli aspiranti appartenenti alla leva mare possono partecipare con uno dei scaglioni dell'anno 1983 compatibilmente con la validità del nulla osta militare.

I giovani della leva di terra che godono di rinvio alle armi possono partecipare all'arruolamento — purché documentino tale rinvio — con i seguenti scaglioni:

coloro che usufruiscono di rinvio per l'anno 1982 con il 2° e 3° scaglione 1983;

coloro che usufruiscono di rinvio per l'anno 1983 con uno qualsiasi dei 3 scaglioni del 1983 oppure con i primi due scaglioni dell'anno 1984.

Art. 2.

Requisiti

Per la partecipazione all'arruolamento quali agenti ausiliari volontari nel Corpo degli agenti di custodia è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;
2) essere celibi o vedovi senza prole;
3) essere in possesso, come titolo di studio minimo, della licenza elementare di grado superiore (5ª classe);
4) essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti fisici, ed avere statura non inferiore a m. 1,60;
5) non aver subito condanne per delitti dolosi nè essere stati sottoposti a misura di sicurezza;
6) appartenere a famiglia che goda buona reputazione in pubblico;
7) essere stati dichiarati idonei alla visita militare di leva.

Art. 3.

Domanda e documenti

La domanda di partecipazione all'arruolamento, redatta in bollo da L. 3.000, deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio 2° - Sezione arruolamenti, via Arenula n. 70, Roma.

Essa sarà compilata secondo lo schema allegato e sarà corredata dei seguenti documenti in bollo da L. 3.000:

A) Estratto per riassunto dell'atto di nascita;

B) Certificato di cittadinanza italiana;

C) Certificato di stato libero;

D) Certificato di godimento dei diritti politici;

E) Titolo di studio;

F) Copia del foglio matricolare militare (per gli appartenenti alla leva di terra) e certificato dell'esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto (per gli appartenenti alla leva di mare);

G) Nullaosta all'arruolamento (solo per gli appartenenti alla leva di mare).

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, Ufficio 2°, Sezione arruolamenti, via Arenula n. 70, Roma;

per l'arruolamento dell'aprile 1983 (2° scaglione/83) il 10 dicembre 1982;

per l'arruolamento del luglio 1983 (3° scaglione/83) il 25 gennaio 1983;

per l'arruolamento dell'ottobre 1983 (4° scaglione/83) il 25 aprile 1983;

per l'arruolamento del gennaio 1984 (1° scaglione/84) il 15 agosto 1983.

Art. 5.

Accertamenti fisici attitudinali e culturali

Gli aspiranti saranno sottoposti a visita medica generale per accertare l'incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo degli agenti di custodia, quale agente ausiliario.

Art. 6.

Corso di addestramento

Gli aspiranti dichiarati idonei frequenteranno un corso di addestramento tecnico professionale della durata di circa mesi tre presso una delle scuole del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 7.

Trattamento economico

Durante la frequenza al corso gli allievi percepiranno la paga dovuta ai militari di truppa.

Dopo la nomina a guardia-ausiliaria del Corpo degli agenti di custodia, sarà loro corrisposto lo stipendio mensile lordo di L. 800.000 più indennità varie di servizio notturno e straordinario.

Avranno diritto, inoltre, all'assistenza sanitaria, riduzione ferroviaria, vestiario gratuito, libera circolazione sui mezzi tramviari ed automobilistici urbani.

Il periodo di servizio trascorso come agente di custodia varrà ai fini pensionistici e costituirà titolo preferenziale nei posti d'impiego.

Art. 8.

Prestazioni di servizio

Gli agenti-ausiliari presteranno, nel Corpo degli agenti di custodia, un periodo di servizio militare pari a quello che avrebbero dovuto prestare per l'assolvimento degli obblighi di leva in qualsiasi arma e servizio dell'Esercito.

All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio, possono essere ammessi a contrarre la ferma volontaria di anni tre, che decorre dalla data iniziale di reclutamento.

Gli agenti di Custodia-ausiliari espleteranno, in linea di massima, il servizio di vigilanza esterna degli istituti penitenziari della Repubblica o, secondo le attitudini, altri servizi a carattere ausiliario.

Art. 9.

Destinazione

Gli agenti-ausiliari di custodia, che avranno superato con buon esito il corso, completeranno gli obblighi di servizio, previsti per i militari di leva, in una sede di istituto penitenziario della Repubblica, prescelta a cura del Ministero di grazia e giustizia, tenendo in considerazione l'ambito regionale di appartenenza per nascita o residenza dell'interessato.

Art. 10.

Per quanto non previsto dal presente bando saranno osservate le norme e le modalità vigenti in materia di arruolamento nei Corpi di polizia.

Roma, addì 27 novembre 1982

Il Ministro: DARIDA

(Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale istituti di prevenzione e pena - Ufficio II - Sezione arruolamenti - Via Arenula n. 70 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . il . . . appartenente per fatto di leva al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . dovendo rispondere alla chiamata alle armi col . . . contingente dell'anno . . ., chiede di prestare il servizio militare di leva nel Corpo degli agenti di custodia, come agente ausiliario, con il vincolo corrispondente alla normale durata della ferma di leva.

Dichiara di rinunciare a qualsiasi beneficio, ivi compreso quello di congedo provvisorio come studente o aspirante a corsi vari, nonché ad eventuale titolo di aspirare a qualsiasi forma di congedo anticipato.

Dichiara, altresì, di (godere oppure non godere) del rinvio alle armi fino al .

Allega i prescritti documenti.

Data, .

Firma
(cognome, nome, indirizzo e c.a.p.)

Documenti in bollo da allegare:

a) Estratto per riassunto dell'atto di nascita;

b) Certificato di cittadinanza italiana;

c) Certificato di stato libero;

d) Certificato di godimento dei diritti politici;

e) Titolo di studio;

f) Copia autenticata del congedo illimitato provvisorio;

g) Copia del foglio matricolare militare (per la terra da richiedersi al distretto militare); certificato dell'esito di leva (per la leva mare da richiedersi alla capitaneria di porto);

h) Nulla osta all'arruolamento (solo per la leva Mare da richiedersi alla capitaneria di porto) in carta semplice.

(5935)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 102, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, dipartimento di georisorse e territorio, secondo il seguente calendario:

prima prova: 20 dicembre 1982, ore 10;

seconda prova: 21 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 109, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Torino, dipartimento elettronica, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova: 11 gennaio 1983, ore 10;

seconda prova: 12 gennaio 1983, ore 9.

(5936)

Rinvio delle prove d'esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, gruppo di discipline n. 77, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, già fissate per i giorni 13 e 14 dicembre 1982 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 13 novembre 1982, pag. 8243, sono rinviate al 13 e 14 gennaio 1983, ore 9,30.

(5937)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 11, IN COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « S. Anna » di Como

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale « S. Anna » di Como, a:

un posto, appartenente all'area funzionale di medicina, di primario di pronto soccorso e guardia medica;

un posto, appartenente all'area funzionale di medicina, di primario di malattie infettive;

un posto, appartenente all'area funzionale di medicina, di aiuto corresponsabile di medicina generale (divisione *B*).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale « S. Anna » in Como.

(739/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 334 del 4 dicembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 21, in Padova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquantuno posti di coadiutore amministrativo.

Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana - Ente sanitario di diritto pubblico, Roma-Capannelle: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente veterinario.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823360)